

Con sentenza n. 15889 del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione, rimessa dalla seconda sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 28872/2021, relativa alla natura giuridica della c.d. comunione *de residuo* contendendosi il campo, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito - pari alla metà del valore dell'azienda al momento dello scioglimento della comunione - e quella che invece opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali. A favore della tesi della natura creditizia del diritto del coniuge non imprenditore (sostenuta in motivazione da Cass. n. 7060/1986 e Cass. n. 4533/1997), occorrerebbe valorizzare le esigenze sottese all'istituto della comunione *de residuo*, ovvero quelle del coniuge non imprenditore di vantare una legittima aspettativa sugli incrementi di valore di quei beni, e quelle del coniuge imprenditore di operare liberamente le sue scelte imprenditoriali. La Sezione Tributaria (Cass. n. 19567/2008) lascerebbe presupporre - ma anche in tal caso senza una presa di posizione del tutto chiara ed approfondita - la preferenza per la natura reale del diritto in questione, essendosi statuito che, in tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - in regime di comunione legale dei beni - soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177 c.c., comma 1, lett. c), al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo, evidenziandosi che lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto. La questione è stata oggetto di disamina anche da parte della giurisprudenza di merito (peraltro non recente) che si è però in prevalenza schierata nel senso che la comunione *de residuo* determina l'insorgenza di un mero diritto di credito e non attribuisce al coniuge non imprenditore alcuna automatica ragione di contitolarità rispetto ai beni aziendali, essendo la sua posizione subordinata al previo soddisfacimento dei creditori dell'impresa. A tale ultima soluzione, ha poi aderito anche la Cassazione penale che, con la sentenza n. 42182/2010, ha reputato legittima la confisca per l'intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato, ove l'attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione "de residuo", precisando in motivazione che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione "de residuo". La dottrina ha visto un significativo contrasto tra le due tesi richiamate, sin dall'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia che ha appunto introdotto l'istituto della comunione legale, con la sua sotto-ipotesi della comunione *de residuo*, essendo le incertezze favorite da una non perspicua formulazione letterale delle norme e da una scarsa disciplina da parte del legislatore, che ha rimesso agli interpreti la risoluzione del dubbio obiettivamente posto dalle previsioni dettate al riguardo. Peraltro, accertare se si tratti di un diritto reale ovvero di un diritto di credito diviene rilevante anche ad ulteriori fini e incide non solo per la posizione dei coniugi, ma anche, e forse in maniera ancora più significativa, nei rapporti con i terzi, e soprattutto con i creditori del coniuge imprenditore, e ciò in particolare nel caso in cui la situazione debitoria abbia infine determinato l'insorgenza di una procedura concorsuale.

Le Sezioni Unite, optando per la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione *de residuo* - tesi che, senza vanificare in termini patrimoniali l'aspettativa vantata dal coniuge sui beni in oggetto, tra l'altro garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell'autonomia gestionale, quanto all'impresa, in capo all'altro coniuge, nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.c., evitando un pregiudizio altresì per le ragioni dei creditori, consentendo in tal modo la sopravvivenza dell'impresa, e senza che le vicende dei coniugi possano avere una diretta incidenza sulle sorti della stessa - hanno affermato il seguente principio di diritto: "*Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data*".



Le Sezioni Unite sul diritto del coniuge non imprenditore sull'impresa costituita dopo il matrimonio

Diritto civile Persone e Famiglia

Valerio de Gioia

17 | 05 | 2022

Riferimenti Normativi:

- art. 177 c.c.
- art. 178 c.c.